

ALLEGATO A

Modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari.

§ 1. Documentazione per la concessione dei contributi.

1.1 I contributi alle unioni di comuni di cui all'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data del 1° marzo di ogni anno:

- a) per le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora avuto accesso ai contributi in oggetto, l'atto costitutivo sottoscritto, l'allegato statuto, la dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E;
- b) per le unioni di comuni che hanno già avuto accesso ai contributi dell'articolo 90, l'ultimo statuto che risulta essere stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- c) per le unioni di comuni che hanno già avuto accesso ai contributi dell'articolo 90 ed il cui statuto risulta essere stato modificato ma non ancora pubblicato sul BURT, il testo dello statuto e una dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E;
- d) per tutte le unioni di comuni, i provvedimenti di attuazione richiamati dagli statuti, che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi.

1.2 Il dirigente della struttura regionale competente provvede periodicamente ad adottare un decreto finalizzato alla ricognizione degli atti costitutivi, degli statuti pubblicati sul BURT e di quelli trasmessi agli atti dell'ufficio, ma non ancora pubblicati sul BURT, corredati della dichiarazione di vigenza dei segretari delle unioni di comuni, dei documenti di attuazione agli atti dell'ufficio, richiamati dagli statuti, che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni previste dagli statuti medesimi e di ogni altro elemento che, allo stato degli atti, può essere assunto per la concessione dei contributi.

1.3 Fino alla data di scadenza del termine del 1° marzo, di cui al paragrafo 1.1, possono essere presentate rettifiche e integrazioni alla documentazione in possesso dell'ufficio, risultante dai decreti di cui al paragrafo 1.2, o inviate controdeduzioni agli elementi individuati per l'eventuale concessione dei contributi.

1.4 Scaduto il termine di cui al paragrafo 1.1, ai fini della concessione dei contributi la struttura regionale competente adotta i provvedimenti sulla base della documentazione che risulta in suo possesso.

1.5 Ai fini della concessione alle unioni di comuni del contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni sono tenute a trasmettere, altresì, entro il 15 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

- a) comunicazione della spesa per il personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- b) tabella, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione, contenente gli estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto al bilancio e l'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato, relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello di cui all'allegato C alla presente deliberazione;

- c) certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, riportanti i dati del rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario del medesimo anno, secondo il modello allegato D alla presente deliberazione.

§ 2. Inammissibilità ai contributi.

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, non è ammessa a contributo l'unione che non ha i requisiti di cui ai commi 1 o 2 dell'articolo medesimo.
- 2.2 Non possono essere concessi contributi all'unione di comuni che, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) l'unione è in fase di scioglimento; si considera in fase di scioglimento l'unione di cui all'articolo 50 della l.r. 68/2011 per la quale è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo; negli altri casi, si considera in fase di scioglimento l'unione per la quale, ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento;
 - b) l'unione non ha provveduto all'approvazione, nel termine stabilito ai sensi di legge, compreso il termine ulteriore concesso con l'eventuale diffida, dei provvedimenti di riequilibrio, ove necessari, nell'esercizio finanziario immediatamente precedente a quello di concessione del contributo;
 - c) l'unione non ha provveduto nel termine di legge all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso; se il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione scade dopo il termine di cui al paragrafo 1.1 o del paragrafo 1.5 si considera unicamente la situazione di cui alla lettera b);
 - d) l'unione non ha provveduto a trasmettere gli atti di cui all'articolo 9, comma 1, che la riguardano, nei termini previsti; se l'atto deve essere trasmesso dopo la scadenza di cui ai paragrafi 1.1 e 1.5, in relazione ai contributi da concedere, per lo stesso atto si prende in considerazione l'adempimento precedente.
- 2.3 Non possono altresì essere concessi i contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, all'unione di comuni che non ha beneficiato dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della legge regionale medesima.
- 2.4 La struttura regionale competente non ammette a contributo l'unione di comuni per la quale non risulta pubblicato sul BURT lo statuto ovvero, in caso di unioni di comuni di nuova istituzione, non siano agli atti l'atto costitutivo sottoscritto, lo statuto allegato e la dichiarazione di relativa vigenza nel termine del paragrafo 1.1.
- 2.5 Nel caso in cui la documentazione di cui al paragrafo 1.5 non sia trasmessa nel termine ivi previsto o sia incompleta, non sono presi in considerazione gli indicatori per i quali i dati mancanti risultano necessari ai fini della valutazione. La mancata considerazione di singoli indicatori può comportare il mancato raggiungimento del requisito minimo di cui al paragrafo 8.
- 2.6 Le unioni di comuni beneficiarie del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, sono tenute a trasmettere la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, entro il termine di cui al paragrafo 1.1. La mancata trasmissione o la trasmissione oltre i termini di detta relazione determina l'inammissibilità al contributo di cui all'articolo 90, comma 8.
- 2.7 Il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, non è altresì concesso se dalla relazione risulta che l'unione di comuni non ha provveduto a impegnare, per le finalità dell'articolo 92, almeno il 75% delle risorse concesse l'anno precedente. Il contributo è successivamente concedibile a condizione che sia data dimostrazione dell'avvenuto impegno delle risorse concesse nella percentuale stabilita dalla legge regionale.

§ 3. Provvedimenti di concessione dei contributi

- 3.1 Il provvedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 68 del 2011 è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di cui al paragrafo 1.1.
- 3.2 Il provvedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9 della legge regionale n. 68 del 2011 è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di cui al paragrafo 1.5.
- 3.3 Le risorse statali di cui all'articolo 90, comma 15, sono concesse alle unioni di comuni entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione di cui al precedente paragrafo 3.2, ovvero entro trenta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle risorse medesime se successiva al termine del paragrafo 3.2.
- 3.4 Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.

§ 4. Misura dei contributi dell'articolo 90, comma 7.

- 4.1 Le misure dei contributi di cui all'articolo 90, comma 7, della legge regionale n. 68 del 2011 sono stabilite secondo quanto segue:
 - a) 30% in proporzione al numero dei comuni partecipante all'unione;
 - b) 10% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;
 - c) 20% in proporzione alla popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B alla l.r. 68/2011, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
 - d) 10% in proporzione alla popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
 - e) 20% in proporzione all'estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali;
 - f) 10% in proporzione all'estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
- 4.2 Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 5.

§ 5. Somma massima concedibile ai sensi dell'articolo 90, commi 6 e 7.

- 5.1 Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 6, non superiore a 300.000,00 euro.
- 5.2 Ad ogni unione di comuni può essere concesso, per ogni anno di riferimento, un contributo a valere sulle risorse regionali concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 7, non superiore a 300.000,00 euro.

§ 6. Calcolo del contributo dell'articolo 90, comma 8.

- 6.1 Il contributo di cui all'articolo 90, comma 8, è ripartito in parti uguali tra le unioni beneficiarie; in ogni caso il contributo non può essere superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, della l.r. 68/2011.
- 6.2 Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 5.

§ 7. Individuazione degli indicatori di efficienza delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, comma 9.

7.1 Gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni in base ai quali sono concessi i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 90 sono i seguenti:

a) Spesa di personale rispetto alle spese correnti dell'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è di premiare la minore incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli impegni per spesa di personale diviso totale degli impegni per spese correnti*.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
- 5) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- 6) Il dato attinente alla spesa di personale sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione.

b) Spesa di personale rispetto alle spese correnti dell'ambito territoriale dell'unione di comuni.

- 1) Obiettivo dell'indicatore è valorizzare il miglioramento del rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale impegni per spesa di personale dell'unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte diviso totale degli impegni per spese correnti dell'unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte al netto degli accertamenti dell'unione di comuni per contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati in unione di comuni*.
- 3) Per l'applicazione dell'indicatore è necessario che le unioni di comuni abbiano approvato il rendiconto al bilancio per almeno due anni consecutivi. Si comparano tra loro i valori risultanti dagli ultimi due esercizi finanziari. L'indicatore dell'ultimo anno si considera efficiente se il suo valore è diminuito di almeno il cinque per cento rispetto a quello dell'anno precedente; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione. I dati inerenti la spesa di personale dei comuni facenti parte delle unioni saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione del contributo.
- 5) Per l'anno 2013 il dato afferente alle entrate delle unioni di comuni derivanti da contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati relativo all'esercizio finanziario 2011 sarà assunto sulla base delle certificazioni già trasmesse alla Regione Toscana o, qualora non disponibili, sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale.

- c) Rapporto tra la spesa per il personale con qualifica dirigenziale e la spesa complessiva del personale dell'unione di comuni.
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza della spesa per qualifiche dirigenziali sul complesso della spesa di personale.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale impegni per spesa di personale con qualifica dirigenziale (compresi gli incarichi dirigenziali attribuiti ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL) diviso totale impegni per spesa di personale.*
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 5) I dati attinenti alla spesa di personale saranno desunti dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione.
 - 6) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- d) Conferimento di incarichi dirigenziali esterni
- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni. Si considera efficiente l'unione di comuni che non presenta spesa per incarichi dirigenziali conferiti ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 2) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.
 - 3) Il dato attinente la presenza di spesa per incarichi dirigenziali esterni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione.
 - 4) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- e) Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni.
- 1) Obiettivo dell'indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte.
 - 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale impegni per spesa di personale dell'unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte diviso totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'unione.*
 - 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
 - 4) Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
 - 5) Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.

- 6) Il dato attinente alla spesa di personale delle unioni di comuni sarà desunto dalla comunicazione inerente la spesa di personale trasmessa dalle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, di cui all'allegato B alla presente deliberazione. I dati inerenti la spesa di personale dei comuni facenti parte delle unioni saranno desunti dai rendiconti al bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di concessione del contributo.
- 7) Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno corrispondente all'esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dall'unione di comuni.

f) Incidenza spesa per funzioni generali di amministrazione

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese per funzioni generali di amministrazione, necessarie per il funzionamento dell'ente in quanto tale, sul complesso delle spese correnti, comprendenti anche le funzioni e i servizi che le unioni svolgono per conto dei comuni.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli impegni per funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo diviso totale degli impegni per spese correnti*.
- 3) Per le unioni di comuni che svolgevano nell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi, e continuano a svolgere, le funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo per tutti i comuni che ne facevano e ne fanno parte, così come desumibile dallo statuto, il valore risultante dal calcolo di cui al precedente n. 2 è ridotto del 5% per ciascun mese di esercizio delle funzioni nell'anno precedente.
- 4) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 5) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

g) Autonomia finanziaria dell'unione rispetto al contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2001.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *importo del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 diviso totale degli impegni per spese correnti*.
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

h) Velocità di gestione delle spese

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale pagamenti (sia in conto competenza che in conto residui) per spese correnti e spese in conto capitale diviso totale impegni e residui passivi (riaccertati) per spese correnti e spese in conto capitale..*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

i) Velocità di riscossione delle entrate proprie

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza nella gestione delle entrate non correlate ai trasferimenti da enti terzi e all'accensione di prestiti, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale delle riscossioni (sia in conto competenza che in conto residui) relativi ai titoli I e III delle entrate (entrate tributarie ed extratributarie) diviso totale degli accertamenti e dei residui attivi (riaccertati) dei titoli I e III delle entrate (entrate tributarie ed extratributarie).*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

j) Grado di indebitamento dell'unione pro capite

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare il basso indebitamento per abitante non assistito da contributi statali, regionali o di altri enti delle amministrazioni pubbliche.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *consistenza finale dei debiti di finanziamento non assistiti diviso totale della popolazione residente nei comuni dell'unione alla data del 31 dicembre.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.
- 5) Per quanto attiene il dato relativo alla popolazione residente nell'ambito dell'unione di comuni, sarà presa in considerazione la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno corrispondente all'esercizio finanziario cui il rendiconto al bilancio si

riferisce, così come risultante dal rendiconto al bilancio approvato dall'unione di comuni.

k) Rigidità della spesa corrente

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese incompressibili sul bilancio dell'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli impegni per interessi passivi (intervento 6) e per il personale (intervento 1), relativi alle spese correnti, e totale degli impegni per spese per rimborso prestiti diviso totale degli accertamenti dei titoli I, II e III delle entrate.*
- 3) Si considera efficiente l'indicatore con valore pari o inferiore a 0,60; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

l) Risultato della gestione corrente

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'autosufficienza del bilancio dell'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate diviso totale degli impegni per spese correnti e spese per rimborso prestiti al netto della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente e del rimborso per anticipazioni di cassa.*
- 3) Si considera efficiente l'indicatore il cui valore è compreso tra 1 e 1,1; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 4) L'applicazione dell'indicatore ha luogo sulla base dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Le unioni di comuni di nuova istituzione, che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio, non possono essere considerate per il presente indicatore.

m) Numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni per tutti i comuni associati

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni che svolgono il maggior numero di funzioni fondamentali per tutti i comuni associati.
- 2) Possono essere valutate per il presente indicatore solo le unioni di comuni che svolgono per tutti i comuni associati almeno due (2) funzioni fondamentali ovvero una funzione fondamentale e le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale. Non sono in ogni caso considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- 3) Conseguito il requisito di accesso di cui al punto 2 della presente lettera, per ogni ulteriore funzione, tra quelle ivi indicate, svolta dall'unione di comuni per tutti i comuni associati è attribuito un (1) punto.
- 4) Il dato relativo al numero di funzioni svolte dalle unioni di comuni sarà accertato in base agli statuti delle unioni, in ragione della documentazione agli atti della struttura regionale competente.

n) Numero di segnalazioni qualificate pro-capite

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.
- 2) L'indicatore è considerato solo se l'unione svolgeva nell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi la funzione di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per conto di almeno due comuni che ne facevano parte e se l'unione continua a svolgerle per conto di almeno due comuni che ne fanno parte.
- 3) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *numero di segnalazioni qualificate effettuate nell'anno solare precedente a quello di concessione del contributo diviso totale dei residenti nei comuni associati che hanno conferito la funzione all'unione di comuni come risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile al 31 dicembre.*
- 4) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.
- 5) Il numero di segnalazioni qualificate effettuate all'Agenzia delle Entrate dalle unioni di comuni sarà acquisito direttamente dalla Agenzia medesima. Tale indicatore sarà valutato qualora i dati siano resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

o) Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti

- 1) Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore "comunalità" delle entrate di parte corrente delle unioni di comuni, rilevabile sia dai contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati che dai proventi dei servizi pubblici gestiti direttamente dall'unione.
- 2) L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo: *totale accertamenti dei contributi e trasferimenti correnti da comuni associati in unione di comuni e totale degli accertamenti dei proventi dei servizi pubblici, diviso totale degli accertamenti dei titoli II e III delle entrate (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti ed extratributarie) al netto degli accertamenti per contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate.*
- 3) Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

7.2 Quando si provvede a comparare gli indicatori del paragrafo 7.1 ad un valore medio, si prendono comunque in considerazione i valori disponibili di tutte le unioni, che risultano documentati, compresi quelli delle unioni che non hanno i requisiti minimi di accesso al contributo.

§ 8. Requisiti di accesso ai contributi dell'articolo 90, comma 9.

8.1 Ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni alla concessione dei contributi sulla base degli indicatori di efficienza, di cui al paragrafo 7, è necessario conseguire un punteggio minimo di 3 punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori attribuiti all'unione.

§ 9. Calcolo del contributo dell'articolo 90, comma 9.

9.1 Conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo di cui al precedente paragrafo 8, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni sarà determinato in proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni di comuni ammesse a contributo.

e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione di comuni.

9.2 Per le unioni di comuni che si trovano al momento della concessione nella condizione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 l'importo del contributo, calcolato con la modalità sopradescritta, è ridotto del 50%, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 5.

9.3 L'importo massimo del contributo annuo concedibile a ciascuna unione di comuni sulla base degli indicatori di efficienza di cui all'articolo 90, comma 9, è pari a 300.000 euro.

§ 10. Modalità di trasmissione della documentazione

10.1 Gli enti effettuano la trasmissione, alla struttura regionale competente, della documentazione con modalità telematiche conformi alle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della l.r. 40/2009 e a quanto previsto dalla l.r. 54/2009, basate su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.

10.2 Laddove l'ente non sia dotato di interoperabilità di protocollo informatico o di altre modalità telematiche che consentano quanto previsto al paragrafo precedente, le trasmissioni sono effettuate mediante raccomandata a/r o telefax da cui risulti la data del ricevimento.

§ 11. Disposizioni transitorie e finali

11.1 Per l'anno 2013 il termine di cui al paragrafo 1.1 è stabilito alla data del 2 aprile.

11.2 Per l'anno 2013 non trovano applicazione la lettera b) e l'ultimo periodo della lettera c) del paragrafo 2.2.

11.3 Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dalla lettera d) del paragrafo 2.2, per la concessione del contributo si prendono in considerazione solo gli adempimenti dell'anno 2013 per i quali il termine di scadenza sia antecedente rispettivamente al 2 aprile e al 15 settembre dell'anno medesimo.

11.4 Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dal paragrafo 3.1, il provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 è adottato nello stesso termine di quello di concessione dei contributi di cui al comma 9 del medesimo articolo 90. Conseguentemente, il termine ultimo per la trasmissione da parte delle unioni di comuni della relazione di cui all'articolo 92, comma 7, è stabilito per l'anno 2013 al 15 settembre.

11.5 Per l'anno 2013, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b) dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, è presa in considerazione la graduatoria che risulta approvata, secondo quanto disposto dall'articolo 80, comma 5, della legge medesima.

11.6 Se il termine previsto dai paragrafi 1.1 e 1.5 cade in un giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo.

11.7 Per quanto non previsto dal presente allegato, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 della l.r. 68/2011.